

COMUNE DI TRANI

REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO E UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TRANI Approvato con Deliberazione C.C. n. 24 del 31/03/2016 Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 07.03.2023

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ.

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'affidamento ed utilizzo temporaneo delle palestre scolastiche di proprietà del Comune di Trani in orario extrascolastico (art. 15, co. 3, Legge Regionale n. 33/2006).

A tale scopo, s'intendono utilizzabili gli impianti resi disponibili a norma del comma 2 dell'art. 12 della Legge n. 517/1977, il quale dispone che *"Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile"*.

Le strutture sportive inserite in edifici scolastici comunali sono al servizio di tutti i cittadini, e loro formazioni sociali, al fine di favorire, compatibilmente con la natura pubblica del bene, lo sviluppo psico-motorio, la pratica dello sport, sia amatoriale che agonistica, i momenti aggregativi, la partecipazione e la crescita democratica.

Lo sport, in particolare, è considerato un servizio sociale per la collettività ed il Comune di Trani s'impegna a promuoverne la cultura e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, oltre che di benessere e di salute.

La destinazione e la natura pubblicistica dell'Ente proprietario non consentono di ricavare dalla concessione di tali locali un lucro, fatta salva la riscossione del canone dovuto per il funzionamento della struttura che può essere comprensivo del rimborso forfettario delle utenze, quando non sia possibile l'intestazione delle stesse a carico dei fruitori. Inoltre, possono essere oggetto di rimborso gli altri oneri accessori, quali: modalità d'accesso, ordinaria manutenzione, custodia, pulizie.

TITOLO II - PALESTRE SCOLASTICHE

Art. 2 - DISPONIBILITÀ DELLE PALESTRE.

L'Amministrazione Comunale consente o concede l'uso delle palestre di sua proprietà, presenti all'interno degli edifici scolastici di pertinenza del Comune di Trani, negli orari e nei giorni in cui le stesse non vengono utilizzate per le attività scolastiche, curricolari ed extracurricolari, previste nel Piano Triennale di Offerta Formativa (PTOF) della scuola.

A tal fine, i Dirigenti Scolastici, entro il 30 luglio di ogni anno, comunicheranno al Comune di Trani i giorni e gli orari in cui l'utilizzo deve essere riservato alle attività curriculari ed extracurriculari dell'Istituto.

Art. 3 - ATTIVITÀ AMMISSIBILI.

Le palestre scolastiche comunali, utilizzate in orario extra scolastico, sono destinate a favorire la pratica di attività motoria di base, lo svolgimento di attività aggregative e di interesse sociale, culturale, pubblico e sportivo. A tal fine, sono da considerare di interesse pubblico:

- l'attività formativa/sportiva per bambini, adolescenti, adulti;
- l'attività dilettantistica ed agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali a carattere provinciale, regionale o nazionale organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;

Le attività devono essere compatibili con la specificità della struttura.

La concessione in uso della palestra dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa.

I concessionari possono prevedere l'accesso agevolato alle attività sportive che si svolgono nelle palestre scolastiche da parte di studenti della stessa scuola, le cui famiglie versino in condizioni economiche che non permettono la frequentazione presso strutture private. Gli studenti che potranno avvalersi di tale facoltà saranno individuati dal Dirigente Scolastico nel numero indicato dall'Associazione/Società titolare della concessione.

Art. 4 - SOGGETTI RICHIEDENTI.

Le palestre scolastiche vengono concesse in uso ad Associazioni/Società sportive, senza fine di lucro, iscritte all'albo delle associazioni del Comune di Trani, affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. per lo svolgimento di attività e manifestazioni di interesse pubblico e sportivo.

Le palestre possono essere concesse ad associazioni non sportive iscritte all'albo delle associazioni del Comune di Trani e ad altri soggetti che ne facciano richiesta per esercitare attività sportiva e/o ludica avente quale finalità il benessere psico-fisico.

Le palestre scolastiche possono altresì essere concesse in uso occasionale ed estemporaneo ad associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., anche con sede diversa da Trani, per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative ad alto livello sportivo. In tal caso, la concessione d'uso viene rilasciata in via del tutto residuale e, comunque, nel rispetto delle concessioni già rilasciate o a rilasciarsi in favore delle Associazioni/Società sportive, restando quindi subordinata alle attività da queste ultime svolte o a svolgersi.

Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La richiesta di autorizzazione per l'utilizzo delle palestre comunali deve essere presentata al Comune di Trani, Servizio Sport, a firma del legale rappresentante *pro-tempore* dell'Associazione/Società utilizzando obbligatoriamente il modello messo a disposizione sul sito del Comune di Trani e dovrà indicare:

- il richiedente;
- la sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
- il numero di iscritti all'Associazione/Società residenti nel Comune di Trani;
- il tipo di attività sportiva che verrà praticata;
- le finalità, i destinatari e il programma dell'attività che si intende svolgere;
- la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra o all'impianto sportivo presso l'edificio scolastico;
- l'indicazione della palestra dove si vorrebbe preferibilmente svolgere l'attività;
- la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento comunale senza alcuna riserva;
- la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato in base alla normativa vigente in materia;
- il nominativo del Responsabile dell'attività;
- le generalità del legale rappresentante *pro-tempore* e dei titolari di cariche o dei componenti di organi decisionali;
- le dichiarazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- la dichiarazione di essere in regola con il pagamento di canoni e tributi e di non avere pendenze con l'Ente.

L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 31 agosto di ciascun anno per l'anno scolastico successivo a mezzo pec, all'indirizzo assegnato all'Ufficio competente e reso disponibile sul sito *on-line* del Comune di Trani (fa fede la data di invio) oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede la data indicata dal timbro postale) ovvero con consegna direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Trani (fa fede la data del timbro di accettazione).

Tutte le comunicazioni successive devono pervenire all'Ufficio competente tramite gli stessi mezzi.

Le domande pervenute oltre il termine del 31 agosto di ciascun anno saranno esaminate esclusivamente nel caso di reale disponibilità delle palestre.

Le domande per utilizzo saltuario o episodico delle palestre comunali devono essere presentate almeno 10 giorni prima dell'evento sportivo per cui sono state presentate. In tal caso, l'autorizzazione sarà concessa nel rispetto delle autorizzazioni già concesse dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6 - COMUNICAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO.

Entro il 10 settembre di ogni anno, e comunque prima del rilascio delle concessioni, l'elenco contenente l'indicazione delle Associazioni/Società che intendono usufruire dell'impianto sportivo, del tipo di attività sportiva, dei giorni e degli orari di utilizzo viene trasmesso dal Responsabile dell'Ufficio Sport al Dirigente dell'Istituto Scolastico per sua opportuna conoscenza.

Qualora il Dirigente Scolastico non comunichi all'Amministrazione Comunale entro 10 giorni dal ricevimento dell'elenco eventuali osservazioni o segnalazioni, il Responsabile comunale dell'Area competente procederà al rilascio della chiesta concessione.

L'eventuale diniego dovrà essere motivato dal Dirigente Scolastico. In tal caso, l'Amministrazione valuterà discrezionalmente l'opportunità di rilasciare o meno la concessione in uso della palestra.

Art. 7 - ORGANI COMPETENTI AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE.

Sulla base degli orari disponibili e tenuto conto della specificità della struttura, il Responsabile competente, Servizio Sport, verificati la compatibilità della palestra con l'attività sportiva a svolgersi ed il numero massimo di utenti che contemporaneamente possono utilizzare la struttura, predispone gli atti di concessione delle palestre in favore delle Associazioni/Società richiedenti.

Nel caso in cui pervengano più richieste per una medesima struttura e non sia possibile soddisfare le stesse in giorni ed orari diversi, il Responsabile competente del Servizio Sport, contattate le Associazioni/Società interessate, verificherà la compatibilità con altre strutture disponibili nel territorio comunale.

In caso di controversia fra più richiedenti lo stesso impianto sportivo, ed in mancanza di altre strutture disponibili, si provvederà all'assegnazione della palestra scolastica tenendo conto dei seguenti criteri di priorità decrescente:

- Associazioni/Società sportive rispetto ad associazioni non sportive ed altri soggetti;
- Associazioni/Società iscritte al Comitato Italiano Paraolimpico;
- Associazioni/Società sportive con sede nel territorio di Trani;
- Associazioni/Società sportive con maggior numero di iscritti residenti nel Comune di Trani;
- Associazioni/Società partecipanti ad un campionato nazionale, regionale o provinciale organizzato, a livello agonistico, da una Federazione Sportiva del C.O.N.I.;
- Associazioni/Società che documentino una maggiore anzianità di affiliazione al C.O.N.I..

Art. 8 – DURATA E LIMITI DELLA CONCESSIONE.

Le concessioni in uso delle palestre possono essere:

- “stagionali” per il periodo corrispondente all’anno scolastico;
- “giornaliere” in caso di singoli eventi e manifestazioni sportive.

Le palestre possono essere assegnate anche nelle giornate del sabato e della domenica, secondo il seguente ordine di priorità:

- alle Associazioni/Società che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I., tenendo conto del livello dei campionati;
- alle Associazioni/Società iscritte al Comitato Italiano Paraolimpico;
- alle Associazioni/Società con il maggior numero di atleti iscritti.

L’utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione né la sub-concessione dell’uso, anche parziale ed a qualsiasi titolo, a terzi; pena, la revoca immediata della concessione.

Nel provvedimento concessorio vengono stabiliti i limiti temporali, le modalità di uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia del patrimonio pubblico.

Art. 9 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.

Il concessionario assume, per l’arco temporale di utilizzo della palestra, ogni responsabilità prevista dalla normativa in materia di sicurezza e dal D. Lgs n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il concessionario ovvero il legale rappresentante della Associazione/Società, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

Il concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza e della valutazione rischi, rilascia al Comune di Trani e al Dirigente Scolastico dichiarazione scritta in cui assume di aver preso visione di tali documenti e di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

Art. 10 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO.

La concessione delle palestre è subordinata al pagamento preventivo di un canone determinato dall’Amministrazione Comunale a sostegno dei costi sostenuti dall’Ente per il funzionamento della struttura.

Il concessionario assume a proprio carico la responsabilità e le spese per la pulizia e per la custodia e vigilanza della palestra e dei locali annessi, nonché per il personale necessario allo svolgimento dell’attività per il periodo di utilizzo del bene concesso.

Il concessionario è tenuto ad utilizzare la palestra solo per le attività indicate nel provvedimento favorevole di concessione e con le finalità dichiarate nella domanda, nonché al rispetto delle giornate e degli orari stabiliti, osservando altresì un comportamento corretto durante l’attività ed improntato alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola; pena, la revoca immediata della concessione.

Eventuale materiale necessario all'espletamento dell'attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e rilascio di autorizzazione scritta da parte del Dirigente Scolastico. La scuola non assume la veste di depositaria o di custode dei beni mobili che il concessionario introduca nella palestra della scuola.

Eventuali interventi di manutenzione ordinaria possono essere effettuati dal concessionario, anche in tal caso previa presentazione di comunicazione scritta ed a seguito di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico e dal Dirigente dell'Area Lavori Pubblici.

L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti dell'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori della Associazione/Società ed è fatto assoluto divieto di ingresso a coloro che non partecipano all'attività sportiva, fatta salva la presenza del pubblico ammessa esclusivamente negli spazi consentiti.

Gli istruttori devono far osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.

Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere, nel contraddittorio tra le parti, un verbale di presa visione dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a segnalare all'Amministrazione eventuali danni che dovesse riscontrare al momento dell'entrata nella struttura o che si dovessero verificare nel corso del proprio orario di utilizzo. Al termine del periodo di utilizzo concesso, il concessionario deve restituire la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna.

È espressamente vietata l'utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto del rilascio della concessione; pena, la revoca della stessa.

Il controllo dell'uso corretto delle palestre da parte del concessionario, in base al presente Regolamento, spetta all'Ufficio competente. A tal fine, il concessionario deve consentire l'accesso, in qualsiasi momento, al personale comunale o della scuola incaricato di effettuare sopralluoghi e/o verifiche, in modo da consentire agli stessi l'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni conseguenti.

L'inosservanza del presente Regolamento e/o delle disposizioni degli Uffici Comunali costituisce motivo di revoca della concessione, fermo ed impregiudicato, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.

Il concessionario è individuato custode del bene pubblico per il periodo e negli orari indicati nella concessione. Per l'effetto, il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e/o cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, sollevando il Dirigente Scolastico e il Comune di Trani da ogni eventuale ragione, diritto,

responsabilità e/o azione da parte di terzi. I concessionari rilasciano, a tal fine, espressa dichiarazione liberatoria.

Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, il concessionario si impegna, prima dell'uso della palestra, a consegnare al Servizio Sport del Comune di Trani ed alla istituzione scolastica copia del modulo annuale di affiliazione alla federazione o all'ente di promozione sportiva e dell'elenco dei tesserati asseverato dalla federazione o dall'ente di promozione sportiva ai fini assicurativi.

Il concessionario, prima dell'uso della palestra, è tenuto a presentare una Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, compresi i soggetti utilizzatori della struttura, per un massimale unico non inferiore a € 500.000,00. La polizza dovrà essere stipulata con primaria compagnia di assicurazione e dovrà inoltre prevedere:

- a. la copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive;
- b. la copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna e/o custodia di proprietà del Comune di Trani.

Art. 12 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ.

Nel caso in cui sopraggiungano circostanze imprevedute ed urgenti, il Dirigente Scolastico può esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione al Servizio Sport del Comune di Trani ed alla Associazione/Società utilizzatrice.

Analogamente, in caso di attività o manifestazioni straordinarie organizzate nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, che siano compatibili con la struttura, il Responsabile del Servizio Sport provvederà a comunicare la sospensione dell'utilizzo alla scuola e alla Associazione/Società.

L'attività verrà sospesa in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie che vedano l'Istituto sede di seggio e in tutti i casi di chiusura della struttura scolastica per cause di forza maggiore.

Art. 13 - ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO.

Il concessionario della palestra è tenuto a produrre, al termine del periodo di utilizzazione della palestra, una puntuale relazione delle attività ivi svolte, con specificazione del numero degli effettivi atleti praticanti, da trasmettere all'Ufficio competente a mani ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo deve darne immediata comunicazione con consegna direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Trani (fa fede la data del timbro di accettazione) oppure a mezzo pec (fa fede la data di invio) o, ancora, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede la data indicata dal timbro postale) di apposita nota indirizzata al Servizio Sport del Comune di Trani e al Dirigente Scolastico e non ha diritto alla restituzione di quanto già versato.

In caso di mancata o tardiva rinuncia ovvero di modifica unilaterale del monte orario concordato per l'utilizzo dell'impianto sportivo, il concessionario, senza diritto alla ripetizione di quanto già versato, è tenuto altresì al pagamento della residua quota inerente all'annualità in corso.

Art. 14 - REVOCA DELLA CONCESSIONE.

Le concessioni in gestione delle palestre scolastiche sono revocate d'ufficio dall'Amministrazione Comunale allorquando la stessa accerti che:

- la conduzione tecnica e funzionale della palestra sia tale da pregiudicare o semplicemente porre a repentaglio l'incolumità e la salute degli utenti;
- il pagamento del canone non venga effettuato ovvero venga effettuato in ritardo di 30 giorni rispetto alla scadenza indicata nell'atto di concessione;
- gli spazi concessi in uso siano stati ceduti o sub-ceduti, anche parzialmente, a terzi, a qualsiasi titolo;
- l'inosservanza, da parte del concessionario, dei singoli obblighi previsti a suo carico, ed in particolare di quelli puntualmente indicati nell'art. 10;
- la violazione del presente Regolamento.

Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utilizzatore nulla possa eccepire e/o pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione.

Art. 15 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE.

Le concessioni di cui al presente Regolamento sono onerose.

Per l'uso stagionale o giornaliero delle palestre è dovuto, da parte dei concessionari, il pagamento di un canone comprensivo del rimborso forfettario per le utenze e per eventuali altri oneri accessori, determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

Nella determinazione del canone, il Comune terrà conto della destinazione della struttura e della natura pubblicistica dell'Ente proprietario, che non consentono di ricavare dalla concessione di tali locali un lucro.

Per qualunque tipo di utilizzo deve essere versato anticipatamente, presso la Tesoreria Comunale, un deposito cauzionale ovvero prestata apposita ed adeguata fidejussione a garanzia nella misura determinata con deliberazione della Giunta Comunale. Tale deposito sarà restituito al termine delle attività, previo riscontro di assenza di danni e di saldo di tutto quanto dovuto dal concessionario all'Ente. In caso contrario, il deposito non sarà restituito. In caso di concessione stagionale, il deposito potrà essere conservato quale deposito per l'anno successivo in caso di richiesta di nuova concessione, fatto salvo eventuale adeguamento dello stesso.

Il mancato versamento del deposito cauzionale ovvero la mancata presentazione di adeguata polizza fidejussoria costituisce circostanza ostativa al rilascio della concessione d'uso.

Art. 16 – MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Il pagamento del canone verrà effettuato direttamente al Comune di Trani, Ente proprietario dell'impianto sportivo.

Le modalità di pagamento saranno previste all'interno dell'atto di concessione.

Il mancato e/o ritardato pagamento del canone è causa di revoca immediata della concessione quando non sia effettuato entro il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza fissata e comporta l'esclusione della eventualità del rinnovo della concessione d'uso, fatta salva la possibilità che il concessionario proceda in tempo utile a sanare la propria esposizione debitoria nei confronti dell'Ente.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – RINVII.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed, in particolare, alle seguenti disposizioni legislative:

- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;
- Legge 11 gennaio 1996, n. 23, ad oggetto *"Norme per l'edilizia scolastica"*;
- Legge 23 marzo 1981, n. 91, ad oggetto *"Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti"*;
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad oggetto *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (cd. Legge Finanziaria 2003);
- Legge 4 agosto 1977, n. 517, ad oggetto *"Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico"*;
- Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33, ad oggetto *"Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti"*;
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ad oggetto *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- disposizioni delle singole federazioni sportive e del C.O.N.I. per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- normativa generale e specifica inerente agli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 18 – FONDO DOTAZIONI SCOLASTICHE.

Il Comune di Trani si riserva la possibilità, nel rispetto dei principi contabili e dei vincoli di finanza pubblica stabiliti dal D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), dal D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento di Contabilità comunale, di creare dotazioni finanziarie in favore di quelle scuole i cui Dirigenti Scolastici mettano a disposizione le palestre ivi esistenti al fine di favorire o accrescere la cultura e la pratica dello sport in favore della popolazione in età scolare.

Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di sua approvazione.

Le disposizioni del presente Regolamento, inerenti alla gestione delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico, si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.

All'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.